



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Regolamento per lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo definito, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 240/2010 e dell'art. 8 – lettera K dello Statuto dell'Università degli Studi "Niccolò Cusano" – Telematica Roma.

Art. 2 – Funzionamento del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unicusano ed è composto da almeno tre professori universitari in regime di tempo pieno e/o ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno strutturati all'interno dell'Unicusano e/o presso altri Atenei, anche per la sua intera composizione.
2. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la garanzia del diritto alla difesa.
3. Le delibere del Collegio di disciplina vengono assunte a maggioranza dei componenti.
4. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3 – Avvio del procedimento e contestazione degli addebiti

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, invia, con ogni mezzo utile, la contestazione degli addebiti al Collegio di disciplina entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti, formulando motivata proposta.

Contestualmente, con ogni mezzo utile, il Rettore comunicherà al docente sottoposto a procedimento disciplinare, al fine di assicurare il diritto alla difesa, la contestazione degli addebiti che dovrà necessariamente contenere:

- a) La dettagliata descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto di contestazione;
- b) l'indicazione del diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di diritto di accesso;

Art. 4 – Svolgimento del giudizio

Il Presidente del Collegio di disciplina fissa l'audizione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare entro 20 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Rettore, dandone comunicazione, con ogni mezzo utile all'interessato e al Rettore. Il docente può presentare al Collegio di disciplina una memoria scritta entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

All'audizione dinanzi al Collegio di disciplina partecipa il docente sottoposto al procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un legale di sua fiducia, e il Rettore o un suo delegato.

Il Collegio può richiedere e acquisire ulteriore documentazione per motivi istruttori in possesso degli uffici. I Rettore dà esecuzione alle eventuali richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

Art. 5 – Parere del Collegio di disciplina

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, il Collegio di disciplina esprime e trasmette al Consiglio di Amministrazione dell'Unicusano, con ogni mezzo utile, un motivato parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione alla sanzione da irrogare.

Nel caso il Collegio di disciplina ritenesse che la sanzione adeguata sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando parere motivato, nello stesso termine, che procede nei modi e nei termini di legge.

Art. 6 – Delibera del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera infliggendo la sanzione individuata dal Collegio oppure disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, entro 30 giorni dalla sua ricezione.

La delibera è comunicata, con ogni mezzo utile, al docente e agli uffici della Direzione Generale per gli atti conseguenti, entro trenta giorni.

Art. 7 – Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del Collegio di disciplina che ne impediscano il regolare funzionamento.
2. I termini possono essere sospesi per massimo 60 giorni in caso di richiesta, formulata dal Collegio di disciplina, di acquisizione di ulteriore documentazione per motivi istruttori.
3. Al fine di garantire il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio, i termini del procedimento sono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno e dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo di ogni anno.
4. Il procedimento si estingue nel caso la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione.

Art. 9 – Principio di proporzionalità

1. La definizione della sanzioni e delle infrazioni opera nel rispetto del principio di proporzionalità e ai sensi degli artt. 87, 88, 89 del R.D. 1592/1933.

Art. 10 – Infrazioni disciplinari

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) Grave insubordinazione;
- b) Abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
- c) Abituale irregolarità di condotta;
- d) Atti che comunque ledano la dignità o l'onore del professore e del ricercatore,.

11. Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni previste sono:

- a) La censura scritta;
- b) La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un ammassimo di un anno;
- c) La destituzione senza perdita del diritto a pensione od assegni.

2. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.
3. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad essa connesse nonché la perdita dell'anzianità di servizio.

Art. 12 . Rapporti con il processo penale

1. Qualora nei confronti del docente sia stata avviata un'azione penale dall'autorità giudiziaria per le stesse condotte oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non potrà essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, dovrà essere sospeso. E' fatto salvo quanto previsto dalla L. 27 marzo 2001, n. 97.
2. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato.
3. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono regolamentati dall'art. 653 c.p.p.

Art. 13 – Norma transitoria

Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore si venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.